



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**



COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 16 del 17 Ottobre 2011

RINGRAZIAMENTO

A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo desidero formulare un vivo ringraziamento a tutte le Società che sono intervenute lunedì 10 ottobre u.s., all'incontro "Calcio e Fisco", che con la loro presenza hanno contribuito in maniera determinate al successo della manifestazione.

Con l'occasione ringrazio, il Presidente della L.N.D., Rag. Carlo Tavecchio, il Vice Presidente della L.N.D., Prof. Nino Cosentino, ed il Responsabile dell'ufficio Studi Tributari della FIGC e della LND, Dr. Edmondo Caira, per aver permesso l'organizzazione di questo importante evento.

Un ringraziamento particolare, inoltre, ai brillanti Relatori: Dr. Aldo Polito, Direttore Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate; Dr. Michele Fabiano, Capo Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria della Direzione Regionale della Puglia ed il Maggiore Francesco Di Sabato, Comandante Sezione Verifiche Complesse Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, che con le loro competenze e professionalità hanno dato lustro all'incontro ed illustrato nel dettaglio gli adempimenti e le agevolazioni fiscali che interessano il mondo dell'associazionismo dilettantistico sportivo e risposto ai numerosi interventi e richieste di chiarimento dei Rappresentanti delle Società.

**Vito Tisci
Presidente C.R. Puglia L.N.D.**

COMMISSIONE REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI

In attuazione al punto del programma elettorale che prevedeva l'istituzione di una Commissione Regionale per le problematiche relative all'impiantistica sportiva si comunica a tutte le Società dipendenti che il Consiglio Direttivo nella riunione del 1° settembre 2011 ha deliberato l'istituzione della suindicata Commissione nonché l'apertura di un Ufficio, presso la Sede del C.R. Puglia L.N.D., che si occuperà dell'impiantistica sportiva e di tutte le necessità relative ai campi di gioco.

La Commissione Regionale Impianti Sportivi del C.R. Puglia L.N.D. avrà funzioni di raccordo tra le Società, il Comitato e gli Enti Pubblici proprietari degli impianti ovvero con i soggetti privati e di consulenza sull'impiantistica sportiva.

Fra i suoi compiti, inoltre, la Commissione avrà quello del monitoraggio dello stato degli impianti e la vigilanza sull'adeguamento degli stessi alle normative vigenti in materia.

UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI

L'Ufficio avrà sede presso il C.R. Puglia L.N.D. è sarà preposto a ricevere tutte le istanze da parte delle Società Dilettantistiche e Giovanili Pugliesi, nonché degli Enti Istituzionali e Locali, relative alle problematiche inerenti l'impiantistica e dei campi di gioco.

L'Ufficio, inoltre, si occuperà dell'iter relativo alle omologazioni sportive degli impianti o dei terreni di gioco; fornirà consulenza sulle procedure per la realizzazione dei campi di calcio in erba artificiale; coordinerà il progetto del fotovoltaico, promosso dalla lega nazionale Dilettanti; supporterà le Società interessate ai finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo organizzando gli appuntamenti con il Referente Commerciale della Puglia, Dr. Vincenzo Fucci.

Con l'attivazione di questo Ufficio si procederà come da indirizzo della Lega Nazionale Dilettanti al sopralluogo di tutti gli impianti sportivi al fine di monitorare lo stato degli stessi e l'adeguamento a tutte le normative vigenti, nonché la verifica delle scadenze dei verbali di omologazione che dovranno essere rinnovati.

Responsabile dell'Ufficio è stata nominata la Sig.ra Stella Lo Giacco che sarà a disposizione delle Società dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 16,00 e potrà essere contattata ai seguenti recapiti: N° Tel. 080/5699006; Fax 080/5699037 e-mail: impiantisportivi.puglia@figc.it

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 7 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 5 OTTOBRE 2011)

D.L. n. 138 del 13.08.11, convertito dalla L. 16.08.11, n. 148, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"

Nella G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (cd. manovra di Ferragosto).

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono riguardare, seppure in linea generale, i destinatari della presente Circolare.

Con l'art. 1 sono state introdotte disposizioni per la riduzione della spesa pubblica. Sono, pertanto, previsti tagli ai ministeri, riduzione degli organici dirigenziali in misura non inferiore al 10%, fatti salvi gli uffici giudiziari, magistratura, presidenza del consiglio dei ministri, polizia penitenziaria, pubblica sicurezza, forze armate e vigili del fuoco, nonché tagli fino al 30% agli stipendi dei dirigenti responsabili nelle amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di risparmio.

Assume rilevanza la disposizione recata dal **comma 6 dello stesso art. 1** che anticipa al 2012 la riduzione delle agevolazioni fiscali nella misura del 5% a decorrere dal 2012 e nella misura de 20% a decorrere dal 2013, già prevista rispettivamente per il 2013 e per il 2014 dall'art. 40, comma 1-ter della legge n. 111/2011. Tra le agevolazioni che saranno ridotte figurano (allegato C-bis al suddetto art. 40, comma 1-ter) quelle per la casa e per la famiglia, tra le quali, ad esempio, quella relativa alla deducibilità della spesa, per un importo annuo non superiore a 210 euro sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed impianti sportivi destinati alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica.

Con il **comma 10** è prevista la possibilità per Regioni e Comuni di rivedere le aliquote delle addizionali. Quelle regionali potranno arrivare, nel 2012 e 2013, all'1,4%, al 2% nel 2014 ed al 3% nel 2015, mentre quelle comunali potranno essere applicate dal 2012 entro il tetto massimo dello 0,8%.

I commi 16 e 17 prorogano fino al 2014 la facoltà per le pubbliche amministrazioni di chiudere il rapporto di lavoro con il lavoratore che abbia 40 anni di servizio.

Il comma 20 prevede un anticipo di due anni rispetto alle disposizioni recate dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per innalzare l'età pensionabile di anzianità delle lavoratrici nel settore privato.

I commi 22 e 23 stabiliscono un maggior lasso di tempo (6 o 24 mesi) per il pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici a seconda che il dipendente venga messo a riposo per limiti di età o per pensionamento di anzianità, mentre **il comma 32** stabilisce che ai fini del calcolo del Tfr stesso non rilevano le promozioni intervenute negli ultimi tre anni di carriera....

Il comma 24 rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la rimodulazione delle festività, fatte salve quelle del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.

L'art. 2 della manovra introduce disposizioni in materia di entrate.

I commi 1 e 2 concernono l'introduzione del contributo di solidarietà.

Per gli statali e pensionati con assegni superiori rispettivamente a 90.000 e a 150.000 euro, torna ad essere applicabile il **contributo di perequazione** del 5% della quota eccedente i 90.000 e del 10% di quella eccedente i 150.000 euro già previsto in precedenza da D.L. n. 78/2010.

Inoltre, assume rilevanza, *in particolare per il trattamento economico di alcune categorie che operano nel mondo sportivo*, la disposizione che introduce per tutte le persone fisiche, che hanno un reddito complessivo annuo superiore ad euro 300.000, il **contributo di solidarietà** nella misura del 3% sulla quota eccedente detto importo. Alla

base imponibile concorrono tutti i redditi del soggetto con esclusione di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (ad es. la cedolare secca), e a tassazione separata.

Il contributo è deducibile dal reddito complessivo.

Il contributo di solidarietà non si applica sugli imp011i già assoggettati al contributo di perequazione.

Con i **commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** è stata aumentata al 21% l'IVA, prima dovuta con l'aliquota del 20%. Nessun aumento, invece, è stato apportato alle aliquote IVA del 4 e del 10%. Quest'ultima aliquota, giova ricordare, si applica, tra l'altro alle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, ed ai biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi aventi un **prezzo netto non superiore ad euro 12,91**. I titoli d'ingresso aventi un **prezzo superiore** scontano l'IVA con la nuova aliquota del 21 %.

La disposizione è entrata in vigore il giorno 17 settembre 2011, e, pertanto sulle fatture emesse da tale data si applica l'IVA nella nuova misura del 21%. A tale riguardo è opportuno tenere presente che l'aliquota del 21% si applica sulle fatture emesse da tale data anche se la prestazione è stata resa precedentemente. Ovviamente, se i servizi sono stati resi prima del 17 settembre u.s. e, prima di detta data, è stato pagato il corrispettivo o è stata emessa fattura, l'aliquota IVA da applicare è quella del 20%. Per ciò che concerne le cd. fatture "pro-forma" emesse da professionisti entro il 16 settembre ma pagate successivamente a detta data, trova applicazione, in sede di emissione di fattura, l'IVA al 21 %.

Per quanto concerne la cessione di beni, occorre fare riferimento alla data di spedizione o di consegna. Pertanto le merci con **ddt**, consegnate al vettore prima del 17 settembre, ancorchè giunte a destinazione lo stesso giorno 17 o successivamente, sconteranno l'IVA al 20%.

E' necessario prestare la massima attenzione alla disposizione introdotta con il **comma 4** che vieta il trasferimento di **denaro contante per importi pari o superiori ad euro 2.500** abbassando la precedente soglia di euro 5.000. Gli importi pari o superiori ad euro 2.500 potranno essere trasferiti con l'intervento di intermediari finanziari. Gli assegni bancari, postali, circolari per importi pari o superiori ad euro 2.500 dovranno riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La disposizione è entrata in vigore il 13 agosto 2011 con il D.L. n. 138/111, tuttavia per effetto del successivo comma 4-bis, è esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo 13 agosto-31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo di euro 2.500.

Il **comma 5** dell'art. 2 stabilisce sanzioni più pesanti per i professionisti iscritti in albi o ordini professionali ai quali, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo (fattura/ricevuta fiscale) ai clienti, compiute in giorni diversi. E' disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo/ordine per un periodo da tre giorni ad un mese e, in caso di recidiva, per un periodo da 15 giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Qualora le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

I **commi 5-bis e 5-ter** dispongono sanzioni nei confronti dei soggetti che, pur avendo aderito al condono del 2002-2003, non hanno più assolto totalmente il debito nei confronti dell'erario. Oltre al recupero delle somme ancora dovute con azioni coattive, questi saranno sottoposti a controlli per tutti i periodi successivi a quelli condonati.

I **commi 6 e 7** dispongono in materia di rendite finanziarie che, **a far tempo dal 1° gennaio 2012**, vengono tutte, ad eccezione degli interessi sui titoli di Stato, assoggettate alla ritenuta del 20%.

I **commi 12-bis e 12-ter** prevedono che in caso di vendita dell'immobile per il quale il vecchio proprietario sta beneficiando della detrazione del 36% per le ristrutturazioni, le detrazioni non utilizzate possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente.

Il **comma 35-octies** introduce un'imposta di bollo del 2% sul trasferimento di denaro all'estero effettuato, tramite gli intermediari finanziari, da parte di soggetti non in possesso di matricola INPS e di codice fiscale non appartenenti all'Unione europea.

Sono previste dai commi **da 36-bis e 36-quater**, maggiorazioni della base imponibile ai fini IRES delle società cooperative rispetto al regime agevolativo attuale.

Viene introdotta, con i **commi da 36-quinquies a 36-vicies quater**, una disciplina più rigorosa nei confronti delle cd. società di comodo, sia maggiorando l'aliquota IRES dal 27,5% al 38% sia considerando di comodo le società che, anche se hanno superato le soglie di ricavi minimi, dichiarano una perdita per tre esercizi consecutivi. La nonna scatta anche in presenza di due esercizi su tre in perdita ed un altro con reddito inferiore ai minimi di legge.

In caso di concessione in uso ai soci di beni della società con corrispettivo inferiore al valore corrente, i costi relativi sono indeducibili per la società ed il socio deve dichiarare nell'UNICO la differenza tra il valore dell'uso ed il prezzo eventualmente pagato. E' previsto, poi, l'obbligo per la società di comunicare al fisco l'utilizzazione dei propri beni da parte del socio, pena pesanti sanzioni, ed, inoltre, saranno effettuati controlli a tappeto sulle persone che utilizzano i beni della società al fine di eludere il redditometro.

E' stata abrogata, con il **comma 36-vicies**, la norma (DPR 21/12/1996, n. 696, art.2, comma 1, lett .. rr)) che esonerava gli stabilimenti balneari dall'emissione dei corrispettivi per i servizi di spiaggia.

E' da segnalare la disposizione recata **dall'art. 6, comma 6-bis**, per la quale le famiglie che hanno incassato il bonus bebè da 1.000 euro, previsto dalla Finanziaria 2006, pur avendo un reddito complessivo superiore alla soglia dei 50.000 euro, possono restituire l'importo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 148/2011 (17 settembre 2011) senza incorrere nelle sanzioni penali o amministrative.

L'art. 7 reca modifiche alla disciplina della cd. "Robin Tax", estendendone il campo di applicazione ai settori che trattano la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica ed il trasporto o distribuzione di gas naturale nonché ai soggetti che trattano energia rinnovabile.

Per i soggetti ai quali si applica la "Robin Tax", l'addizionale IRES sale di 4 punti mentre la soglia dei ricavi per l'applicazione della medesima addizionale scende da 25 a 10 milioni di euro.

Con il Titolo III sono state assunte misure a sostegno dell'occupazione.

Assume rilevanza il contenuto **dell'art. 8 che regola i contratti di lavoro**. E' stata introdotta la figura del "**contratto di prossimità**" con il quale possono essere adottate, su alcune materie, norme in deroga alla legge ed ai contratti collettivi con validità "erga omnes".

L'art. 11 dispone in materia di tirocinio introducendo un limite di sei mesi e riservandone l'utilizzo soltanto ai neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Con **l'art. 12** è introdotta una specifica ipotesi di reato nei confronti dei soggetti che svolgono attività di intermediazione illecita di lavoro ponendo in essere sfruttamento, violenza e minaccia nei confronti del lavoratore. Il reato è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con una sanzione pecuniaria variabile da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore con aggravante se i lavoratori coinvolti sono più di tre o se sono minorenni.

Il Titolo IV reca norme mirate alla riduzione degli apparati istituzionali.

L'art. 13 stabilisce un taglio del 10% delle retribuzioni o indennità di carica per tutti i membri degli organi costituzionali, ad eccezione del Presidente della Repubblica e dei componenti della Corte Costituzionale, superiori a 90.000 euro e fino a 150.000 euro; il taglio è del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro. Il taglio è raddoppiato per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale viene percepito un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare.

Dalle prossime elezioni la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica di enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

I successivi **artt. 14 e 15** prevedono la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e provinciali nonché delle indennità relative.

L'art. 16 dispone in materia di costi e razionalizzazione dei Comuni.

I Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti sono obbligati a gestire in forma associata (unione di comuni) la maggior parte dei servizi comunali. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i comuni stessi devono avanzare alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione. Gli organi dell'unione sono il Consiglio, composto da tutti i sindaci dei comuni, il Presidente, che dura in carica due anni e mezzo, e la Giunta, composta dal Presidente e dagli assessori nominati dal Presidente tra i sindaci componenti il Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. I consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non hanno più diritto a gettoni e rimborsi.

A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Infine, con **l'art. 18** è stabilito che tutti i parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, gli amministratori e i dipendenti e i componenti degli enti pubblici e di aziende autonome e speciali devono utilizzare il trasporto aereo in classe economica.

La legge, per effetto del comma 6 dell'art. 1 della legge di conversione, è entrata in vigore dal 17 settembre e, cioè, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 settembre 2011).

1.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 8 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 10 OTTOBRE 2011)

Oggetto: Accertamento esecutivo - Nuova disciplina della riscossione delle imposte

Dal 1° ottobre u.s. è profondamente innovata la disciplina della riscossione delle imposte.

Infatti, come stabilito dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, (da ultimo, quelle recate dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. e dall'art. 23 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011), l'accertamento diventa esecutivo.

Come riporta l'Agenzia delle entrate sul proprio sito, l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale.

L'avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:

- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dei contenuti dell'atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci a impugnare l'avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

La riduzione dell'importo delle sanzioni (a 1/6) non si applica, però, qualora il contribuente, pur potendo prima del ricevimento dell'avviso di accertamento, non abbia definito direttamente il processo verbale di constatazione oppure se l'avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio che riporta l'ipotesi di pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia ridotte a 1/6) e i motivi che l'hanno determinata.

Il contribuente può, però, anche, dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, richiedere all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate la formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge).

Esecutività degli avvisi di accertamento

A partire dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate diventano esecutivi.

Come previsto dall'art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati e, cioè, un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

L'esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Infatti, se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

Infine, è previsto che l'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

E' da rilevare che gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Come è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, "Fisco Oggi", sono ingiustificati alcuni allarmismi sull'accertamento esecutivo.

Infatti, non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento ogni azione esecutiva è sospesa per 180 giorni.

Pertanto, passano 270 giorni prima dell'esecuzione forzata (60+30+180),

Le nuove regole si applicano soltanto per la riscossione delle somme contenute negli atti di accertamento (e nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) emessi dal 1° ottobre 2011 **ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires. ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell'Irap e dell'Iva, relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi.**

A tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l'intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura così fissata dal "decreto sviluppo" n. 70/2011; in precedenza era il 50%). Pertanto, non verrà più notificata la cartella di pagamento. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agente della riscossione.

Da questo momento scatta la sospensione ex lege (articolo 29, comma 1, lettera b), D.L.n. 78/2010) dell'esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento. **Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.**

Il contribuente che, invece, propone ricorso può chiedere la sospensione delle somme dovute a titolo provvisorio. La sospensione può essere chiesta;

- **in via amministrativa**, in carta semplice, all'ufficio accertatore, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale
- **in via giudiziale** alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile. In tal caso i giudici dovranno pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (articolo 7, lettera gg-novies del D.L. n. 70/2011).

1.3. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale , ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. CITTA DI SAMMICHELE	934795	Sammichele di Bari
A.S.D. FUTSAL FASANO	934953	Fasano
POL.D. NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO	934949	Giovinazzo

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5

2.1. ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C/1 STAGIONE SPORTIVA 2011/12,

A rettifica di quanto pubblicato a pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 15 del 13 ottobre 2011, si comunicano le nuove date di svolgimento del Campionato Regionale Femminile Serie C1 Stagione Sportiva 2011/2012:

DATE DI SVOLGIMENTO

Il Campionato, le cui gare si disputano la Domenica alle Ore 11,00, avrà inizio per entrambi i gironi (Girone A e Girone B) **Domenica 30 Ottobre 2011** e si concluderà il **29 Aprile 2012**.

Sono previste le seguenti soste:

Domenica 25 Dicembre 2011 e Domenica 1 Gennaio 2012 (Festività natalizie).

Domenica 29 Gennaio 2012 Riposo tra gironi di Andata e Ritorno.

Domenica 01 Aprile 2012 e Domenica 8 Aprile 2012 (Torneo delle Regioni)

La gara di spareggio tra le vincenti i due gironi per determinare 1^a e 2^a Classificata del Comitato Regionale si disputerà, in campo neutro, il **6 Maggio 2012** con sede ed orario che saranno resi noti in un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/10/2011.

Il Responsabile Regionale
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente
(F.to Vito Tisci)